

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 313)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1958

Integrazioni all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270,
contenente norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di applicazione della legge 17 aprile 1957, n. 270, concernente il personale statale in servizio al 23 marzo 1939, si è venuta a determinare una grave ed ingiustificata sperequazione a danno di alcuni trentanovisti promossi agli ex gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C. o alle corrispondenti qualifiche di consigliere di prima classe, segretario ed archivista, od equiparate.

L'articolo 1 della suddetta legge accorda agli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939 ed inquadrati, alla data di entrata in vigore della legge stessa (21 maggio 1957), nei ruoli organici od aggiunti della carriera direttiva, della carriera di concetto e di quella esecutiva, la possibilità di conseguire la promozione, a domanda, in soprannumero e mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente a consigliere

di prima classe, a segretario, ad archivista o a qualifica equiparata.

L'articolo 2 dispone, poi, che le promozioni conseguite in applicazione dell'articolo 1 della medesima legge sono conferite con la stessa decorrenza e secondo i criteri fissati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, numero 448, e cioè con decorrenza giuridica riportata alla stessa data con la quale furono promossi i trentanovisti non di ruolo previsti dall'articolo 13 della legge n. 376.

Nulla dicono gli articoli in parola per quanto riguarda i trentanovisti che conseguirono la promozione alle predette qualifiche in base ai normali esami di concorso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 270, ovvero a seguito di esami di concorso in via di espletamento a tale data.

Pertanto, fu proposto apposito quesito al Consiglio di Stato per conoscere se nel silenzio della legge si potesse, per ragioni di evidente equità, estendere la retrodatazione prevista dall'articolo 2 della legge n. 270 anche ai trentanovisti in questione.

Senonchè il Consiglio di Stato, Sezione III, con il parere n. 1210 del 12 marzo 1958, ha affermato che le norme della più volte citata legge 17 aprile 1957, n. 270, le quali devono essere considerate di stretta interpretazione in quanto prevedono deroghe alla disciplina generalmente dettata, sono applicabili esclusivamente ai trentanovisti

che hanno conseguito la promozione in base all'articolo 1 della medesima legge e non sono quindi estensibili ai trentanovisti promossi anteriormente.

Tuttavia il predetto Alto Consesso, riconoscendo esatte le considerazioni di equità che militano a favore del personale in parola, ha sollecitato per la risoluzione della questione l'intervento del legislatore.

In relazione a quanto sopra si è predisposto l'allegato disegno di legge, che ha appunto lo scopo di eliminare la suddetta grave ed ingiustificata sperequazione e che pertanto riveste carattere di estrema urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, si applica agli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939 che abbiano comunque conseguito la promozione ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, o alle corrispondenti qualifiche del nuovo ordinamento, anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge ovvero a seguito di esami di concorso in via di espletamento a tale data.

Il personale contemplato nel precedente comma è collocato nei ruoli, con l'anzianità e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1 — ultima parte — del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.